



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente della Comunità**  
**n. 110**

**OGGETTO:** L.P. 07/11/2005 n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa” - edilizia abitativa pubblica. Domande 2024 - Edizione 2024 - individuazione delle condizioni per il riconoscimento della deroga di cui all’art. 33, comma 5 bis, lettera c) del relativo regolamento di attuazione.

L'anno duemilaventiquattro addì **dodici** del mese di **settembre** alle ore **10:00** nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest’ultimo dell’art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l’assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

**EMANA**

il seguente decreto.

**OGGETTO :** L.P. 07/11/2005 n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa” - edilizia abitativa pubblica. Domande 2024 - Edizione 2024 - individuazione delle condizioni per il riconoscimento della deroga di cui all’art. 33, comma 5 bis, lettera c) del relativo regolamento di attuazione.

#### **IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’**

Premesso che:

La Legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i. disciplina in ordine agli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica.

Con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il nuovo regolamento di esecuzione che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2012.

L’art. 8 della suddetta legge istituisce il “Fondo provinciale casa”, per l’attuazione della politica provinciale della casa ed in particolare il comma 3 stabilisce che detto Fondo venga ripartito annualmente agli Enti locali sulla base, in particolare, dei fabbisogni rilevati tenuto conto delle domande nonché degli standard minimi fissati dalla Giunta Provinciale.

L’art. 3 della L.P. 15/2005 detta in ordine allo strumento denominato “contributo integrativo” disciplinato dal Capo 1 del Titolo IV° del Regolamento di attuazione. Tale beneficio è finalizzato a contribuire al pagamento del canone di locazione di alloggio privato a favore di nuclei familiari con una condizione economica-patrimoniale insufficiente secondo i parametri fissati dalla normativa citata.

Con il decreto del Presidente della Provincia n. 19-33/leg. Di data 3 dicembre 2015 è stato novellato l’art. 33 del regolamento di attuazione, il quale, al comma 5 bis prevede che: il contributo integrativo sia concesso per un periodo di dodici mesi decorrenti dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione e possa essere rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi previa nuova domanda del nucleo familiare in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalla legge.

Coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiare per un periodo immediatamente successivo; tale disposizione non si applica, tra gli altri, ai nuclei familiari nei quali è presente:

- a) un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell’età;
- b) almeno un componente ultrasessantacinquenne;
- c) una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutata dall’Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio.

Ai fini dell’applicazione della disciplina relativa alle interruzioni del beneficio del contributo integrativo, si considerano i contributi concessi a partire dall’anno 2015 che nel caso di specie, sono quelli relativi alle domande presentate nel corso del secondo semestre 2014.

Nel mentre per le condizioni di cui alle lettere a) e b) esse risultano chiaramente definite e facilmente riconoscibili, per la condizione di cui alla lettera c) è necessario stabilire quali siano gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per cui si riconosca la condizione prevista.

Considerato che negli anni di introduzione della sospensione prevista dall'art. 33 comma 5 bis del regolamento di attuazione della L.P. 15/2005 non ci sono state situazioni di richiedenti il contributo integrativo al canone di locazione diverse da quelle già previste nella delibera del Comitato Esecutivo n. 82 dd. 5 maggio 2016, successivamente confermate con provvedimenti del Comitato esecutivo della Comunità Valsugana e Tesino n. 80/2017, n. 64/2018, n. 180/2019, n. 155/2020, n. 109/2021 e del decreto n. 143/2022, si intende per l'anno in corso, riconfermare quanto già previsto nel decreto n. 126 del 24/08/2023, riconfermando anche per l'edizione 2024 quanto già stabilito nel decreto citato;

- Pertanto si confermano le situazioni già definite nel decreto n. 126 del 24/08/2023, aggiornando e precisando i riferimenti alla dichiarazione ICEF per l'edilizia pubblica – anno 2024, in particolare si prevede, *“nel caso di una diminuzione di reddito del nucleo familiare, che abbia comportato una diminuzione di reddito pari o superiore al 10%, così definita: voci della categoria C) dati anno precedente - voci della categoria C anno corrente  $\geq$  voci della categoria C anno precedente  $\cdot 10\%$  - dati rilevabili dalla attestazione indicatore ICEF EDILIZIA PUBBLICA – Anno 2024”*.

Pertanto, “la condizione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutata dall'Ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio” va riconosciuta in presenza di una delle seguenti condizioni, intervenute successivamente alla data del primo gennaio 2024, alla presentazione della domanda di contributo, limitatamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- Decesso del coniuge o del convivente more uxorio;
- Separazione legale dal coniuge, o separazione dal convivente more uxorio, in presenza di figli minori;
- Fuoriuscita dal nucleo del coniuge, o del convivente more uxorio per accoglimento in struttura socio sanitaria;
- Nucleo interessato da provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela di soggetti minori, purchè dimoranti nell'alloggio con almeno un genitore;
- Nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza intrafamiliare, con riguardo ad uno o più componenti, attestato con provvedimento dalle autorità competenti;
- Nucleo percettore di sussidi economici a fronte di uno specifico progetto di aiuto a favore del nucleo familiare, attestato dal Servizio Sociale della Comunità;
- Diminuzione di reddito del nucleo familiare, che abbia comportato una diminuzione di reddito pari o superiore al 10%, così definita: voci della categoria C) dati anno precedente - voci della categoria C anno corrente  $\geq$  voci della categoria C anno precedente  $\cdot 10\%$  - dati rilevabili dalla attestazione indicatore ICEF EDILIZIA PUBBLICA – Anno 2024.

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- la L.P. 07/11/2005 nr. 15 e successive modificazioni;
- il Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005 approvato con DPP 17-75/Leg. dd. 12/12/2011 e ss.mm. e integrazioni;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, così come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'*"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 dd. 20.12.2023, ad oggetto: *"Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)."*;
- il decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria"*;
- il decreto del Presidente n. 37 di data 11.04.2024, avente ad oggetto *"Art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione" 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino"*;
- il decreto del Presidente n. 1 di data 18/08/2022, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile.

Preso atto del parere di cui all'art. 185, comma 1, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige", approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

## DECRETA

1. Di stabilire per le motivazioni indicate in premessa, le condizioni di deroga di cui all'art. 33 comma 5 bis lett c) del regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, ai fini della

presentazione della domanda di contributo integrativo al canone di locazione, domande 2024 - Edizione 2024, in presenza del verificarsi delle seguenti situazioni intervenute dopo il primo gennaio 2024:

- a) Decesso del coniuge o del convivente more uxorio;
  - b) Separazione legale dal coniuge, o separazione dal convivente more uxorio, in presenza di figli minori;
  - c) Fuoriuscita dal nucleo del coniuge, o del convivente more uxorio per accoglimento in struttura socio sanitaria;
  - d) Nucleo interessato da provvedimenti dell'autorità giudiziaria a tutela di soggetti minori, purchè dimoranti nell'alloggio con almeno un genitore;
  - e) Nucleo interessato da problemi di sicurezza personale e/o vittime di violenza infrafamiliare, con riguardo ad uno o più componenti, attestato con provvedimento dalle autorità competenti;
  - f) Nucleo percettore di sussidi economici a fronte di uno specifico progetto di aiuto a favore del nucleo familiare, attestato dal Servizio Sociale della Comunità;
  - g) Diminuzione di reddito del nucleo familiare, che abbia comportato una diminuzione di reddito pari o superiore al 10%, così definita: voci della categoria C) dati anno precedente - voci della categoria C anno corrente  $\geq$  voci della categoria C anno precedente  $\times 10\%$  - dati rilevabili dalla attestazione indicatore ICEF EDILIZIA PUBBLICA – Anno 2024;
2. Di stabilire che le condizioni di cui sopra devono verificarsi successivamente al 1 gennaio 2024, riferendosi alla presentazione delle domande da presentare nel corso del 2024 – Edizione 2024;
  3. Di demandare al Responsabile del Settore Ambiente ed Edilizia abitativa l'assunzione dei provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto riportato nel presente provvedimento.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*